

(N. 1338)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MONALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1950

Perfezionamento delle prestazioni per tubercolosi per i figli di soggetti assicurati

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 69 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936, numero 1155, stabilisce che le prestazioni per la tubercolosi si estendono a favore dei figli legittimi o naturali nonchè a quelli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato e ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico purchè gli uni e gli altri di età non superiore ai quindici anni. La norma predetta nel 1939 fu modificata dal Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, il quale, anticipando una disposizione che avrebbe dovuto essere contemplata nel testo di coordinamento — poi non emanato — elevava i limiti di età a diciassette anni per gli assicurati operai e a 20 anni per gli assicurati impiegati (circ. I.N.P.S. 3125 T.B.C. del 26 giugno 1939 pubblicata negli atti ufficiali dell'Istituto a pagina 293 del 1939).

A parte l'irregolarità formale della situazione che venne a crearsi e che tuttora sussiste, il deliberato del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. lascia scoperta la posizione degli studenti dopo il diciassettesimo e rispettivamente dopo il ventesimo anno di età, i quali, non protetti dalla assicurazione dei genitori, non possono fruire di assicurazione diretta per difetto di qualifica

di lavoratori retribuiti alle dipendenze di altri (articolo 37 della citata legge). Invero il legislatore rilevò già in altro campo tale deficienza. Infatti il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, sugli assegni familiari all'articolo 10 fissa il limite di età dei figli per i quali vengono corrisposti gli assegni a quattordici anni per gli assicurati operai e a diciotto per gli assicurati impiegati, ma eleva i due limiti suddetti a ventun anni qualora il figlio frequenti una scuola professionale, media o universitaria.

La lacuna sussiste, e con gravi riflessi per l'individuo, per la famiglia e per la società, nei confronti delle prestazioni per la tubercolosi. Nell'intento di colmare tale lacuna è stato predisposto l'unito disegno di legge in articolo unico.

Con il primo comma si regolarizza la situazione in atto per la quale i limiti di età fissati dalla ricordata legge del 1935 in quindici anni vengono elevati a diciassette per i figli e le persone equiparate degli assicurati impiegati.

Con il secondo comma il limite di diciassette anni per i figli e le persone equiparate degli assicurati operai viene elevato a venti anni qualora il figlio o persona equiparata frequenti scuole professionali, medie o universitarie.

Infine con il terzo comma il limite di venti anni viene elevato per tutti a ventisei anni qualora il figlio o persona equiparata sia regolarmente iscritto ad Istituti universitari.

Gli oneri che deriveranno all'Istituto nazionale di previdenza sociale con il proposto spostamento dei limiti di età si prevedono in circa duecento milioni. Trattandosi di oneri non aventi titolo nuovo, essi vengono posti a carico del fondo di integrazione per le Assicurazioni so-

ciali (articolo 1 e 4 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 776). D'altra parte si tratta di cifra irrilevante quando si consideri la massa degli oneri derivanti dall'applicazione delle vigenti norme relative all'assicurazione per tubercolosi. Cosicchè non sembra che la considerazione dell'onere possa ritardare la emanazione di un provvedimento legislativo destinato a colmare una grave lacuna del nostro sistema previdenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I limiti di età stabiliti dall'articolo 69 lettere *c* e *d*) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono elevati a 17 anni nel caso degli assicurati operai e a 20 anni nel caso degli assicurati impiegati.

Il limite di età di 17 anni viene elevato a 20

anni per gli assicurati operai qualora la persona indicata nel comma precedente frequenti una scuola professionale, media o universitaria.

Il limite di 20 anni di cui ai due commi precedenti viene elevato per tutti a 26 anni qualora le prestazioni siano richieste per persone che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari statali o legalmente riconosciuti dallo Stato e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente. Si considerano Istituti universitari i Conservatori di musica governativi e le Accademie di belle arti.